

N. TAR	2020 - 034
N. PROTOCOLLO	204206/RU del 25 giugno 2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE e CONTROLLI DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione di un dazio compensativo definitivo e riscossione del dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto. Riscossione del dazio compensativo sulle importazioni registrate a norma del Reg.to di esecuzione (UE) 2020/199.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 201 del 25/6/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione del 24 giugno 2020, che, **a decorrere dal 26 giugno 2020**, istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39), originari dell'Egitto.

L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, **è pari al 13,1%**.

A decorrere dal 26 giugno 2020, è altresì definitivamente riscosso il dazio compensativo provvisorio **dell'8.7%** sulle suddette importazioni, istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 del 5 marzo 2020, **nonché, nella stessa misura, sulle importazioni registrate ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/199 della Commissione (v. Tar 7 del 14/2/2020, prot. n. 53832 RU e Tar 11 del 6/3/2020, prot. n. 80716 RU)**. Infatti, come indicato al punto (410) del Reg.to (UE) 2020/870, «ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di base antisovvenzioni¹, il livello del dazio da riscuotere retroattivamente dovrebbe essere fissato al livello dei dazi provvisori istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/379, poiché il dazio compensativo definitivo istituito dal presente regolamento è superiore al dazio provvisorio».

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del regolamento (UE) 2020/870, che si allega alla presente comunicazione, nonché alla consultazione della Taric, il cui database è stato aggiornato di conseguenza dal competente Servizio della Commissione (DG Taxud).

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Mariarita Simona Sardella

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.

¹ Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016.